



ISTITUTO COMPRESIVO SAN BIAGIO

Via Celso Cicognani, 8 – 48123 Ravenna - Tel. 0544/464469

Peo: RAIC82000R@ISTRUZIONE.IT – Pec: RAIC82000R@PEC.ISTRUZIONE.IT

Web: www.icsanbiagioravenna.edu.it

Codice Fiscale 92001630398 - Codice Univoco Ufficio UFXRBL

I.C. "SAN BIAGIO" RAVENNA
Prot. 0008999 del 30/08/2021
(Uscita)

AL PERSONALE SCOLASTICO
DOCENTI – ATA
AGLI ATTI
AL SITO
ALL'ALBO

Oggetto: Pianificazione rientro a scuola a.s. 2021/2022. Misure di sicurezza. Obbligo del Certificato Verde (c.d. Green Pass) per il personale scolastico.

In considerazione dell'imminente avvio delle attività scolastiche 2021/2022 e nelle more di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità preposte, si ritiene opportuno trasmettere a quanti in indirizzo, le indicazioni attualmente in possesso dalle Istituzioni scolastiche, relative alla ripresa ordinata e sicura delle lezioni per il prossimo anno scolastico.

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il D.L. n. 111 del 6 agosto "Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università", che introduce misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Tra le misure di sicurezza vengono confermate quelle già realizzate lo scorso anno, ovvero l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (esclusi gli alunni fino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive), la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (ove possibile), il divieto di accesso o di permanenza presso i locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C, o che provengano da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, pulizia degli ambienti, lavaggio delle mani, ingressi e uscite da scuola ordinati, limitazione e controllo negli accessi di personale estraneo.

Inoltre, è compreso l'obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID 19 (Green Pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021 (allegata) che ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione venga omessa o differita, in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono controindicata in maniera temporanea o permanente.

E' possibile, comunque, ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID 19 nei sei mesi precedenti.

Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come green pass provvisorio per il personale scolastico non vaccinato, valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa.

La violazione delle disposizioni “è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 “ (sanzione pecuniaria).

In capo ai Dirigenti scolastici è posto l’obbligo del controllo del possesso della certificazione verde; tale verifica può essere formalmente delegata ad altro personale della scuola, pertanto con successiva circolare si procederà a comunicare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione in corso di definizione, il piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-DGC (digital green certificate) nel rispetto dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell’allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l’effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti e un breve approfondimento riguardante il Green pass:

- CM 1107 del 22 luglio – nota tecnica di accompagnamento alle indicazioni del CTS
- Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111: misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
- Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa A. Graziani
*documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005,s.m.i. e norme collegate*

AG/el

Z:\ARCHIVIO TITULUS\IX.COVID-19\GREEN PASS_2021-22\pianificazione rientro a scuola a.s. 2021-2022 - misure di sicurezza - obbligo del Certificato verde.doc